



TRIBUNALE DI FIRENZE

TERZA SEZIONE CIVILE

TRIBUNALE DI FIRENZE

così composto dai seguenti giudici

dott.ssa Bruno Rados Presidente .

dott. Luca Minniti giudice rel est

dott. Virginia Mazzeo giudice

ha emesso la seguente

ORDINANZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 8061 del ruolo di

Volontaria Giurisdizione dell'anno 2012, discussa all'udienza del 17

luglio 2012

e vertente

TRA

Bonita Immobiliare del Casale di Firenze Srl con unico socio;

elettivamente domiciliato in Firenze, via L. Il Magnifico n.6 presso

lo studio dell'avvocato Vittorio D.Gesmundo e Antonio C.

Congiattu che li difendono e presso il quale sono domiciliati ,

A

II CASO.it



PARTE RECLAMANTE

E

Matteo Parlanti, Immobiliare Il Falso ~~_____~~ Srl , ~~_____~~ Srl,
~~_____~~ Srl ,

elettivamente domiciliato in Firenze, via L. Il Magnifico n.6 presso
lo studio dell'avvocato ~~_____~~ via della ~~_____~~ n.12 che
li difende e presso il quale è domiciliato ,

PARTE RECLAMATA

E

Alberto Rauei

TERZO SEQUESTRATO

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il reclamo ha ad oggetto la misura cautelare del sequestro conservativo a cautela di un credito non contestato quanto al suo ammontare, accertato anche attraverso un'analitica CTU contabile davanti al giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.

Con il reclamo si contesta l'ampiezza dei beni sottoposti a sequestro conservativo ritenuti di valore eccessivamente superiore al debito.

In via preliminare si deve esaminare la eccezione di inammissibilità del reclamo, eccezione proposta dalla parte reclamata, perché tardiva proposizione del gravame ben oltre il termine di 15 giorni dalla comunicazione.

Come è noto l'Art. 669 terdecies, rubricato "Reclamo contro i provvedimenti cautelari" stabilisce che "contro l'ordinanza con la quale e' stato concesso o negato il

B



provvedimento cautelare e' ammesso reclamo nel termine perentorio di quindici giorni dalla pronuncia in udienza ovvero dalla comunicazione o dalla notificazione se anteriore".

Tale norma è il portato della modifica introdotta dalla legge 80/2005 che ha prolungato da 10 a 15 i giorni per la proposizione del reclamo dichiaratamente ammettendo come dies a quo quello della comunicazione di cancelleria o della notifica del provvedimento.

La parte reclamante afferma che il provvedimento avrebbe dovuto esser comunicato integralmente e nel sostener tale obbligo afferma che il termine non avrebbe potuto decorrere prima della integrale conoscenza del provvedimento.

Sul punto esistono opinioni differenti in dottrina e giurisprudenza.

La dottrina maggioritaria è nel senso della non necessità della comunicazione integrale dell'ordinanza.

In giurisprudenza il Tribunale di Milano propende per la comunicabilità del solo dispositivo mentre quello di Torino per la tesi opposta.

Ad avviso del Tribunale il termine per il reclamo stabilito in 15 giorni non distinguendo tra le forme della comunicazione rinvia alla modalità ordinaria di comunicazione dei provvedimenti.

La disciplina normativa delle comunicazioni (art. 133,134,136 c.p.c. e 45 disp att. Cpc) prevede una forma semplificata di comunicazione in relazione alla sentenza per la quale è prevista la comunicazione del dispositivo ma da tale previsione non può ricavarsi un principio generale di comunicazione semplificata per tutti i provvedimenti del giudice.

Se dunque la regola generale è quella della comunicazione integrale del provvedimento solo dalla percezione del provvedimento integrale (o dalla sua richiesta di copia in cancelleria) decorre il termine di cui all'art. 669 terdecies c.p.c. .

La tutela del diritto di difesa non può cedere di fronte a prassi, informalmente adottate dalla cancelleria , di comunicazione parziale dei provvedimenti.

Se la parte reclamata vuole accelerare il consolidamento degli effetti del provvedimento cautelare può notificare il provvedimento e determinare il sorgere del decorso del termine.

Benché il biglietto di cancelleria con il dispositivo del provvedimento sia stato ricevuto il 17 aprile 2012, il reclamo proposto solo il 31 maggio 2012 è tempestivo.

Nel merito il provvedimento deve essere integralmente confermato perché il credito non è contestato e risulta da una approfondita disamina contabile mediante CTU svolta nel pieno contraddittorio tra le parti.

Il fatto che le somme indebitamente percepite dai reclamanti siano state inconsapevolmente ricevute non condiziona il giudizio in ordine al dovere di restituzione degli importi.

Le somme a concorrenza della quale il sequestro è autorizzato deve necessariamente coprire interessi e spese e dunque essere superiore al credito sino ad oggi accertato.

Il fatto che i beni sequestrati abbiano un valore di gran lunga superiore al credito è circostanza rimessa alla scelta del procedente, alla sua responsabilità processuale eventualmente motivo di doglianza sotto il profilo risarcitorio.

PER QUESTI MOTIVI

D



- conferma integralmente il provvedimento reclamato emesso il 16.4.2012 dal giudice nel procedimento 1367/2011;

condanna la parte reclamante a rifondere alle parti ~~Mascheroni~~
~~Immobiliare Il~~ Immobiliare Il ~~Fondo~~ Immobiliare Srl , ~~Srl~~ Srl, ~~ASP~~
~~Controlling~~ Srl le spese del presente giudizio che liquida in Euro
1.700,00 per onorari, in euro 500,00 per diritti, oltre Iva Cap e spese
generali.

Così' deciso in Firenze il 17.7.2012

dot. Bruno Rados

Presidente

IL CASO.it

E

